



# COMUNE DI MOTTOLA

Provincia di Taranto

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 71 DEL 20/04/2023

OGGETTO: Modello operativo delle procedure interne di attuazione degli obblighi di antiriciclaggio ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e dell'art. 6 del decreto Ministero dell'interno del 25/09/2015. Approvazione

L'anno duemilaventitre, addì venti, del mese di Aprile, alle ore 13:00, si è riunita la Giunta Comunale in video conferenza sincrona, secondo le modalità stabilite nell'atto deliberativo di Giunta Comunale n. 47 del 05 MAGGIO 2022, con l'osservanza delle prescritte formalità.

Risulta la contestuale presenza dei componenti:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	BARULLI GIOVANNI PIERO	SI
VICE SINDACO	SCRIBONI GIUSEPPE	SI
ASSESSORE	CATUCCI MARIA TERESA	SI
ASSESSORE	D'ONGHIA MARIA	SI
ASSESSORE	OTTAVIANI BEATRICE	SI
ASSESSORE	ALOIA LUCIANO	--

Presenti n° 5 Assenti n° 1

Presiede il Sindaco BARULLI GIOVANNI PIERO.

Partecipa ed assiste il Segretario Generale MASSARI ETTORE.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare le proprie determinazioni in ordine all'oggetto sopra riportato.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTE le seguenti fonti normative in materia di antiriciclaggio:

- Legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i., recante “*Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale*”;
- Legge 9 agosto 1993, n. 328 e s.m.i., recante “*Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato*”, fatta a Strasburgo l’8 novembre 1990, che ha ampliato il numero dei reati presupposti a cui si applica il reato di riciclaggio (e ricettazione) a tutti i delitti non colposi;
- D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della [legge 29 settembre 2000, n. 300](#)*”;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;
- D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i., recante “*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*”;
- D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e s.m.i., recante “*Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE*”;
- D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151 e s.m.i., recante “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione*”;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006*”.
- D.Lgs. 04 ottobre 2019, n. 125, recante “*Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE*”;
- Decreto Ministro dell’Interno 17 febbraio 2011 e s.m.i., recante “*Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari*”;
- Decreto Ministro dell’Interno 25 settembre 2015 e s.m.i., recante “*Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione*”;
- Provvedimento dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) del 23/04/2018, recante “*Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni*”, pubblicato nella G.U. n. 269 del 19/11/2018;
- Art. 648-bis del Codice Penale: *Riciclaggio*;
- Art. 648-ter del Codice Penale: *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*;

RILEVATO che:

- la succitata disciplina normativa mira a prevenire e reprimere il riciclaggio di denaro, beni e/o altre utilità di provenienza delittuosa nonché a contrastare il terrorismo e le sue forme di finanziamento, mediante l'attuazione di un sistema di azioni specifiche cui sono soggetti obbligati le banche, le istituzioni finanziarie, le assicurazioni, i professionisti e le pubbliche amministrazioni, definiti "soggetti operatori";
- in definitiva, la predetta disciplina normativa impone anche agli Enti locali di attivare un sistema finalizzato ad assicurare la legalità ai diversi livelli, maggiormente per quegli aspetti di competenza amministrativa e gestionale che comportano l'esposizione a situazioni di sensibilità e rischio riciclaggio;

CONSIDERATO che l'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. stabilisce:

- al comma 1, che le disposizioni di cui al medesimo articolo si applicano agli uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure:
  - a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
  - b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
  - c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
- al comma 3, che, sulla base delle linee guida elaborate dal Comitato di sicurezza finanziaria, le medesime Pubbliche amministrazioni adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo;
- al comma 4, che, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni comunicano all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale;

CONSIDERATO altresì che:

- l'art. 3 del D.M. 25/09/2015 – così come confermato dal provvedimento della UIF del 23/04/2018 - elenca (con elencazione non esaustiva), nell'allegato, gli "indicatori di anomalia" di varie operazioni economico-finanziarie ed operative dei Comuni in presenza dei quali scatta, per gli operatori e a seguito di una valutazione specifica, l'obbligo di segnalazione alla UIF;
- nella sezione "C" del D.M. in argomento, nonché nella medesima sezione "C" dell'allegato del provvedimento della UIF del 23/04/2018, vengono elencati gli indicatori di anomalia riguardanti alcuni settori specifici;
- gli indicatori di anomalia costituiscono, per gli operatori, parametri utili a ridurre i margini di incertezza nel processo di valutazione soggettiva delle operazioni economico-finanziarie ed operative individuabili come sospette, tenuto conto che l'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva e che l'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti ad uno o più degli indicatori previsti non è sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta;
- l'art. 6, comma 1, del citato D.M. prevede che i "soggetti operatori" 'adottino, in base alla loro autonomia organizzativa, procedure interne idonee a garantire l'efficacia della rilevazione, l'effettività e la tempestività delle segnalazioni e la riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa, nonché l'omogeneità dei comportamenti e le modalità con le quali gli addetti agli uffici della Pubblica amministrazione trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette al "soggetto Gestore", da intendersi quale soggetto individuato dall'Ente e delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF;
- l'art. 6, commi 4 e 5, del suddetto D.M. prevede l'individuazione, con provvedimento formalizzato, del soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF;
- tutte le Pubbliche amministrazioni sono tenute, quindi, ad inviare le segnalazioni alla *Unità di Informazione Finanziaria* per l'Italia (UIF) istituita presso la Banca d'Italia;

- la segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'Autorità giudiziaria;
- la persona individuata come gestore, al fine di garantire l'efficacia e la riservatezza nella gestione delle informazioni, viene considerata come unico interlocutore dalla UIF;

DATO ATTO che:

- con decreto del Sindaco del Comune di Mottola n. 7 del 30/05/2022, il dott. Ettore Massari, quale Segretario comunale iscritto nella Fascia "A" - per enti fino a 65000 abitanti -, è stato nominato titolare della Segreteria Generale convenzionata dei Comuni di Mottola - Ente di classe I/B - e del Comune di MOTTOLA - Ente di classe II - con decorrenza dal 01/06/2022, assumendo regolarmente servizio previa accettazione formale della predetta nomina;

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022/2024 del Comune di MOTTOLA;

VISTO il nuovo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025 adottato dall'ANAC con Deliberazione n. 7 del 17.01.2023 ed i relativi allegati, il quale prevede delle specifiche attività da porre in essere in tema di antiriciclaggio ed in particolare sancisce che “ ... *Nella stessa ottica si pongono le misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007 (cd. decreto antiriciclaggio). Tali presidi, al pari di quelli anticorruzione, sono da intendersi come strumento di creazione di valore pubblico, essendo volti a fronteggiare il rischio che l'amministrazione entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali. Nell'attuale momento storico, l'apparato antiriciclaggio, come quello anticorruzione, può dare un contributo fondamentale alla prevenzione dei rischi di infiltrazione criminale nell'impiego dei fondi rivenienti dal PNRR, consentendo la tempestiva individuazione di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziare ed evitando che le stesse finiscano per alimentare l'economia illegale ...*”;

ATTESO che, al fine di ottemperare alla normativa sopra richiamata, si rende necessario approvare, ai sensi del succitato art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e dell'art. 6 del decreto Ministero dell'interno del 25/09/2015, il modello operativo delle procedure interne di attuazione degli obblighi di antiriciclaggio;

RITENUTO altresì di stabilire che il Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio è individuato nel Responsabile del Settore / Area Economica e Finanziaria e lo stesso dovrà comunque riferire al Segretario Generale pro-tempore, investito del ruolo di RPCT;

CONSIDERATO che Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio dovrà avvalersi di collaboratori individuati tra i dipendenti del proprio settore, per lo svolgimento della sua attività e dei compiti di supporto alle attività in materia di antiriciclaggio, l'accesso ai documenti nonché l'organizzazione, di concerto con i Settori competenti, della formazione per il personale, fermo restando i compiti spettanti in materia ai Responsabili di Settore incaricati di P.O.;

ESAMINATO il modello operativo delle procedure interne di attuazione degli obblighi di antiriciclaggio, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, redatto dal Segretario Generale pro-tempore

dell'Ente in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e referente delle segnalazioni antiriciclaggio;

RITENUTO il predetto modello operativo:

- conforme agli obiettivi strategici formulati;
- idoneo ad assicurare il rispetto e l'attuazione del dettato normativo in materia di antiriciclaggio;

RITENUTO di stabilire che gli obiettivi in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, indicati nell'allegato Piano, sono formulati in collegamento, da un lato, con il redigendo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2023/2025, di cui ne costituisce diretta esecuzione, dall'altro con la programmazione strategica ed operativa di questa Amministrazione e, quindi, costituiranno, a tutti gli effetti di legge, parte integrante e sostanziale del DUP 2023/2025;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000, lo Statuto Comunale e i regolamenti comunali di organizzazione delle Aree, degli Uffici e dei Servizi;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Generale *pro-tempore*, strettamente in relazione alle sue competenze, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 49 e 61 del vigente Statuto comunale;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica del Segretario Generale *pro-tempore*, nonché Responsabile del Settore Economico-finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO atto che, comunque, il presente provvedimento non comporta alcun nuovo ovvero maggiore onere a carico dell'amministrazione;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 ed assunti i poteri della Giunta;

Con votazione favorevole ed unanime effettuata nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

**La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato.**

- 1) DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e dell'art. 6 del decreto del Ministero dell'interno datato 25/09/2015 e s.m.i., il modello operativo delle procedure interne di attuazione degli obblighi di antiriciclaggio, allegato "A" al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) DI ATTESTARE che l'allegato modello operativo risulta conforme agli obiettivi strategici formulati da questo Comune, è idoneo ad assicurare il rispetto e l'attuazione del dettato normativo in materia di antiriciclaggio ed sarà modello attuativo del redigendo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2023/2025, come misura di "Prevenzione riciclaggio proventi attività criminose", come misura di gestione del rischio specifico di "Elusione del monitoraggio di situazioni di

*rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo - mancata conseguente comunicazione alle Autorità competenti”.*

- 3) DI STABILIRE altresì che gli obiettivi in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, indicati nell'allegato modello operativo, sono formulati in collegamento, oltre che con il redigendo PTPCT 2023/2025, di cui ne costituirà diretta esecuzione, anche con la programmazione strategica ed operativa di questa Amministrazione e, quindi, essi costituiranno, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale dell'approvando Documento Unico di programmazione (DUP) per il triennio 2023/2025.
- 4) DI DARE ATTO che i soggetti coinvolti nelle procedure interne di cui all'allegato modello organizzativo sono così individuati:
  - a) “*soggetti cui è riferita l'operazione*”, intendendosi le persone fisiche o le entità giuridiche nei cui confronti gli Uffici del Comune di MOTTOLA svolgono un'attività finalizzata a realizzare un'operazione a contenuto economico, connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, ovvero nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza degli uffici medesimi;
  - b) “*soggetto gestore*”, individuato, come detto sopra e ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.M. 25/09/2015 e s.m.i., nel Responsabile del Settore Economico e Finanziario, il quale sarà comunque coordinato dal Segretario Generale, quale RPCT;
  - c) “*referenti*”, individuati nei Responsabili di Settore incaricati di posizione organizzativa (P.O.);
  - d) “*operatori*”, intendendosi tutti gli Uffici del Comune di MOTTOLA.
- 5) DI DARE ATTO altresì che l'allegato modello operativo prevede che:
  - il Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio è il destinatario delle segnalazioni effettuate da parte dei Responsabili di Settore del Comune di MOTTOLA che rilevino operazioni sospette aventi le caratteristiche descritte nell'art. 41 del citato D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i., anche mediante l'utilizzo degli indicatori di anomalia e tenuto conto di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 25/09/2015 e s.m.i. e dal Provvedimento dell'*Unità di informazione finanziaria* per l'Italia (*UIF*) del 23/04/2018;
  - il Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio provvederà a valutare tempestivamente la fondatezza e l'effettiva rilevanza delle segnalazioni sull'operazione e ad inoltrarla prontamente alla *Unità di Informazione Finanziaria (UIF)*, garantendo la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa;
  - la segnalazione dovrà contenere tutti gli elementi e la documentazione utile a effettuare la valutazione sulla fondatezza e sull'effettiva rilevanza della stessa, mantenendo la massima riservatezza dei soggetti coinvolti;
  - il Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio, dopo attenta e pronta istruttoria sulla segnalazione, inoltrerà, tempestivamente, la segnalazione alla UIF nel rispetto delle istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette impartite dalla UIF stessa.
- 6) DI STABILIRE altresì che il Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio dovrà avvalersi di collaboratori, individuati nell'organico dell'Ente, per lo svolgimento della sua attività e dei compiti di supporto alle attività in materia di antiriciclaggio, l'accesso ai documenti nonché l'organizzazione, di concerto con le Aree competenti, della formazione per il personale, fermo restando i compiti spettanti in materia ai Responsabili di Area incaricati di P.O..
- 7) DI DISPORRE che:
  - l'allegato modello operativo delle procedure interne di attuazione degli obblighi di antiriciclaggio sia consegnato ai Responsabili di Area dell'Ente incaricati di P.O., nonché a tutti i dipendenti incaricati della responsabilità di procedimento;
  - i Responsabili di Settore dell'Ente attivino interventi finalizzati alla piena conoscenza e corretta applicazione del modello operativo in argomento;

- sull'attuazione del predetto modello organizzativo vigilino anche i Responsabili di Settore dell'Ente incaricati di P.O., nonché gli organi di controllo interni dell'Ente;
- il RPCT, con la collaborazione dei Responsabili di Settore dell'Ente e delle strutture di controllo interno, svolgerà azioni di verifica, monitoraggio e di relazione secondo termini e modalità previsti nel medesimo modello organizzativo.

8) DI DISPORRE altresì che a cura dell'Area Affari Generali:

- la presente deliberazione sia soggetta a pubblicazione all'albo pretorio informatico per la durata di 15 (quindici) giorni;
- l'allegato modello operativo delle procedure interne di attuazione degli obblighi di antiriciclaggio, unitamente alla presente deliberazione, sia pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione 1° livello "Altri contenuti", sotto-sezione 2° livello "Prevenzione della corruzione", sotto-sezione 3° livello "Piano per la Prevenzione e il Contrasto del Riciclaggio".

9) DI DICHIARARE, attesa l'urgenza di provvedere in merito, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente **MASSARI ETTORE** in data **17/04/2023** ha espresso parere **FAVOREVOLE**  
**MASSARI ETTORE**

---

#### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente **LATORRATA DOMENICA** in data **20/04/2023** ha espresso parere **FAVOREVOLE**  
**LATORRATA DOMENICA**

---

#### LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco  
**BARULLI GIOVANNI PIERO**

Il Segretario Generale  
**MASSARI ETTORE**

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 579

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **SANTORO GIUSEPPINA** attesta che in data 20/04/2023 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L..

Mottola, lì 20/04/2023

Il Firmatario della Pubblicazione

SANTORO GIUSEPPINA





**CITTÀ DI MOTTOLA**  
Provincia di Taranto

**Misura “Prevenzione riciclaggio proventi attività criminose”  
Procedure interne in materia di antiriciclaggio**

**RISCHIO SPECIFICO:** Elusione del monitoraggio di situazioni di rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo - mancata conseguente comunicazione alle Autorità competenti.

**MODELLO OPERATIVO**

**Premessa**

Con il D.Lgs. 21/11/2007, n. 231 e s.m.i., recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione” e con il successivo D.Lgs. 25/09/2009, n. 151 e s.m.i., avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione”, sono state introdotte nell’ordinamento nazionale nuove norme in materia di antiriciclaggio, allo scopo di prevenire l’utilizzo del sistema finanziario per il riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

L’art. 10 dispone, al comma 1, l'applicazione di tali disposizioni “agli uffici delle Pubbliche Amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell’ambito dei seguenti procedimenti o procedure:

- a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.”

Inoltre, il medesimo art. 10, ai commi 4 e 5, dispone che:

“4. Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione

*nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette. 5. Le Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi del presente articolo.”*

Il Comune, pertanto, è tenuto, in attuazione della predetta disciplina normativa a collaborare con le Autorità competenti in materia di lotta al riciclaggio, individuando e segnalando le attività e fatti rilevanti che potrebbero costituire sospetto di operazioni di riciclaggio e garantendo al personale adeguata formazione.

### **Gli indicatori di anomalia**

**Con Provvedimento del 23 aprile 2018 (pubblicato nella G.U. n. 269 del 19/11/2018) l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), istituita nel 2008 presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 6 del citato D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i., ha adottato le “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni” prevedendo, in un apposito allegato, un elenco, ancorché non esaustivo, di indicatori di anomalia volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette, al fine di contribuire al contenimento degli oneri ed alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime.**

In particolare, gli indicatori di anomalia individuati possono essere:

- a) connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione;**
- b) connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni;**
- c) specifici per settore di attività (settore appalti e contratti pubblici, settore finanziamenti pubblici, settore immobili e commercio).**

Si passa, qui di seguito, ad esaminare i suddetti indicatori di anomalia.

#### **a) indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione<sup>1</sup>:**

1. Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio, ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo.

Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione tra l'altro dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale.

Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede ovvero opera con controparti situate in aree di conflitto o in Paesi che notoriamente finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche, ovvero in zone limitrofe o di transito rispetto alle predette aree.

Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documenti (quali, ad esempio, titoli o certificati), specie se di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi terzi ad alto rischio.

Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con

---

<sup>1</sup> Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva (UE) 2015/849.

residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi.

2. Il soggetto cui è riferita l’operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l’esecuzione dell’operazione, in assenza di plausibili giustificazioni.

Il soggetto cui è riferita l’operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio.

Il soggetto cui è riferita l’operazione, all’atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all’operazione, rinuncia a eseguirla.

Il soggetto cui è riferita l’operazione rifiuta di ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all’individuazione dell’effettivo beneficiario dell’operazione.

3. Il soggetto cui è riferita l’operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte<sup>2</sup> o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

Il soggetto cui è riferita l’operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro.

Il soggetto cui è riferita l’operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale.

Il soggetto cui è riferita l’operazione è un’impresa che è connessa a vario titolo a una persona con importanti cariche pubbliche a livello domestico e che improvvisamente registra un notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato locale.

Il soggetto cui è riferita l’operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo o comunque notoriamente riconducibili ad ambienti del radicalismo o estremismo.

Il soggetto cui è riferita l’operazione è un’impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi.

Il soggetto cui è riferita l’operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni *non profit* ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.

Il soggetto cui è riferita l’operazione risulta collegato con organizzazioni *non profit* ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell’indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti.

4. Il soggetto cui è riferita l’operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di

---

<sup>2</sup> Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come elencate dall’art. 1, comma 2, lettera dd), del D.Lgs. n. 231/2007.

controllo artificiosamente complessi od opachi e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero si avvale artificiosamente di società caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, *trust*, fiduciarie, fondazioni, “*international business company*”.

Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da ripetute e/o improvvisate modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il “*direttore tecnico*”) o di controllo dell'impresa.

Il soggetto cui è riferita l'operazione è di recente costituzione, effettua una intensa operatività finanziaria, cessa improvvisamente l'attività e viene posto in liquidazione.

Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome.

Il soggetto che effettua ripetute richieste di operazioni mantiene invariati gli assetti gestionali e/o la propria operatività, nonostante sia un'azienda sistematicamente in perdita o comunque in difficoltà finanziaria.

Il soggetto cui è riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.

#### **b) indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni:**

5. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o scopo del tutto incoerente con l'attività o con il complessivo profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione o dell'eventuale gruppo di appartenenza, desumibile dalle informazioni in possesso o comunque rilevabili da fonti aperte, in assenza di plausibili giustificazioni.

Acquisto di beni o servizi non coerente con l'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se seguito da successivo trasferimento del bene o servizio in favore di società appartenenti allo stesso gruppo, in mancanza di corrispettivo.

Impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico patrimoniale del soggetto (ad esempio, operazioni richieste o eseguite da soggetti con “*basso profilo fiscale*” o che hanno omesso di adempiere agli obblighi tributari).

Operazioni richieste o effettuate da organizzazioni *non profit* ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad esempio tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei fondi), risultano riconducibili a scopi di finanziamento del terrorismo ovvero manifestamente incoerenti con le finalità dichiarate o comunque proprie dell'ente in base alla documentazione prodotta, specie se tali organizzazioni risultano riconducibili a soggetti che esercitano analoga attività a fini di lucro.

Operazioni richieste o effettuate da più soggetti recanti lo stesso indirizzo ovvero la medesima domiciliazione fiscale, specie se tale indirizzo appartiene anche a una società commerciale e ciò appare incoerente rispetto all'attività dichiarata dagli stessi.

Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.

Offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o *brokers* operanti in nome e/o per conto di società estere, anche senza succursali in Italia, a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato.

6. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione commerciale con modalità inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità o da significativo ammontare, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze. Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti ovvero utilizzo di indirizzi, anche postali, diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o

comunque ricorso ad altre forme di domiciliazione di comodo.

Frequente richiesta di operazioni per conto di uno o più soggetti terzi, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.

Estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale, dell'obbligazione da parte del soggetto cui è riferita l'operazione.

Richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli motivi o di collegamenti con il soggetto cui è riferita l'operazione.

Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell'esposizione del soggetto cui è riferita l'operazione, specie laddove il pagamento sia effettuato in un'unica soluzione ovvero sia stato concordato in origine un pagamento rateizzato.

Presentazione di garanzie personali rilasciate da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di prestazione di garanzie.

7. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose, specie se sono previste modalità eccessivamente complesse od onerose, in assenza di plausibili giustificazioni.

Richiesta a una Pubblica amministrazione dislocata in località del tutto estranea all'area di interesse dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se molto distante dalla residenza, dal domicilio o dalla sede effettiva.

Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalità di svolgimento dell'operazione, specie se tali modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto cui è riferita l'operazione.

Richiesta di esecuzione in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alle condizioni economiche.

Acquisto o vendita di beni o servizi di valore significativo (ad esempio, beni immobili e mobili registrati; società; contratti; brevetti; partecipazioni) effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima.

Operazioni ripetute, di importo significativo, effettuate in contropartita con società che risultano costituite di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto che richiede o esegue l'operazione (ad esempio, nel caso di rapporti ripetuti fra appaltatori e subappaltatori “di comodo”).

Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi.

Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione.

Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi ad oggetto diritti su beni immobili o partecipazioni societarie.

**c) indicatori di anomalia specifici per settore di attività (settore appalti e contratti pubblici, settore finanziamenti pubblici, settore immobili e commercio):**

### **Settore appalti e contratti pubblici<sup>3</sup>**

Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali) con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture in assenza di

<sup>3</sup> Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell'articolo 2, comma 7, delle Provvedimenti della UIF del 23 aprile 2018 che prevede che “Le operazioni e i comportamenti inerenti ad attività economiche svolte nei settori degli appalti e dei finanziamenti pubblici, individuati nella sezione C dell'allegato, devono essere valutati sulla base degli elementi di anomalia indicati per ciascun settore e dei seguenti criteri: incoerenza con l'attività o il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione; assenza di giustificazione economica; inusualità, illogicità, elevata complessità dell'attività.”

qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale e alla località di svolgimento della prestazione.

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza.

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione.

Presentazione di offerta con un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata.

Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione.

Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto, non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara.

Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.

Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica.

Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale.

Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società.

Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge.

Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto.

Previsione nei contratti di concessione o di finanza di progetto di importo superiore alle soglie comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore.

Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnico-realizzativa e

finanziaria. Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile, con individuazione, da parte dello *sponsor*, di uno o più soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione. Esecuzione della prestazione oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub affidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.

### **Settore finanziamenti pubblici**

Richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione.

Richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche contestualmente da più società appartenenti allo stesso gruppo, dietro prestazione delle medesime garanzie.

Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato.

Costituzione di società finalizzata esclusivamente alla partecipazione a bandi per l'ottenimento di agevolazioni finanziarie, specie se seguita da repentine modifiche statutarie e, in particolare, da cospicui aumenti di capitale, cambiamenti di sede ovvero da trasferimenti d'azienda.

Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti giuridici aventi il medesimo rappresentante legale, uno o più amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare effettivo o a persone collegate (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato).

Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di società costituite in un arco temporale circoscritto, specie se con uno o più soci in comune.

Richiesta di agevolazioni finanziarie previste da differenti disposizioni di legge da parte di più società facenti parte dello stesso gruppo, in assenza di plausibili giustificazioni.

Richiesta di agevolazioni finanziarie presentate da professionisti o procuratori che operano o sono domiciliati in località distanti dal territorio in cui sarà realizzata l'attività beneficiaria dell'agevolazione, specie se i predetti soggetti operano come referenti di più società richiedenti interventi pubblici.

Presentazione di dichiarazioni relative alla dimensione aziendale dell'impresa necessaria per ottenere le agevolazioni pubbliche che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti.

Estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di ingenti somme che appaiono non compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato.

### **Settore immobili e commercio**

Disponibilità di immobili o di altri beni di pregio da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività, ovvero in assenza di legami fra il luogo in cui si trovano i beni e il soggetto cui è riferita l'operazione.

- Acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o connotevole *deficit* patrimoniale.
- Acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se sia riscontrabile un'ampia differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto.
- Ripetuti acquisti di immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco temporale, in assenza di ricorso a mutui immobiliari o ad altre forme di finanziamento.
- Operazioni di acquisto e vendita di beni o attività tra società riconducibili allo stesso gruppo.
- Svolgimento di attività commerciali soggette a comunicazioni o ad autorizzazioni da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili

giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività ovvero in assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attività.

- Acquisto di licenze di commercio per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole *deficit* patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Richieste di licenze di commercio da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole *deficit* patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Ripetute cessioni di licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi molto differenti.
- Ripetuti subentri in licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo ovvero frequente affitto o subaffitto di attività.
- Ripetuto rilascio di licenze commerciali senza avvio dell'attività produttiva.

### **I soggetti coinvolti**

Al fine di individuare i soggetti coinvolti nel procedure interne si dà atto che:

- sono "*soggetti cui è riferita l'operazione*" le persone fisiche o le entità giuridiche nei cui confronti gli Uffici del Comune svolgono un'attività finalizzata a realizzare un'operazione a contenuto economico, connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, ovvero nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza degli uffici medesimi;
- è "*soggetto gestore*", ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.M. 25/09/2015 e s.m.i., il Responsabile dell'Area/Settore economico finanziario pro-tempore dell'Ente, il quale dovrà essere coordinato dal il Segretario Generale, nonché con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
- sono "*referenti*" tutti i Responsabili di Settore incaricati di P.O.;
- sono "*operatori*" tutti gli uffici del Comune.

### **La comunicazione al "soggetto gestore delle segnalazioni antiriciclaggio"**

Al verificarsi di una o più delle situazioni di cui agli indicatori di anomalia elencati nell'allegato al Provvedimento del 23 aprile 2018 della UIF, i "*referenti*", fatti gli opportuni approfondimenti, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente in forma scritta al "*soggetto gestore*", anche via mail, le operazioni sospette, fornendo tutte le informazioni e tutti i documenti utili a consentire un'adeguata istruttoria.

Le segnalazioni possono altresì essere inoltrate dai dipendenti, in qualità di "*operatori*", al loro superiore gerarchico o direttamente al "*soggetto gestore*". In quest'ultimo caso, il dipendente potrà utilizzare la mail, oppure optare per una comunicazione anonima, in una busta chiusa non riportante le proprie generalità, indirizzata al "*Soggetto gestore delle segnalazioni antiriciclaggio del Comune*" e la dicitura "RISERVATA PERSONALE". Nell'una o nell'altra ipotesi la segnalazione dovrà essere effettuata compilando il modulo che sarà predisposto dal "*soggetto gestore*" e reso disponibile sulla piattaforma intranet. Il "*soggetto gestore*" è comunque tenuto a garantire, anche nel caso di utilizzo dell'casella di posta elettronica, il rispetto della riservatezza dei soggetti coinvolti.

In ogni caso dovranno essere fornite tutte le informazioni, i dati e la documentazione utili a consentire al "*soggetto gestore*" un'adeguata istruttoria. Attraverso tale comunicazione l'operatore dovrà relazionare in modo puntuale quanto rilevato, indicando oltre a tutti gli elementi, le informazioni e i dati anche i motivi del sospetto.

Considerata la non esaustività dell'elenco di indicatori di anomalia di cui all'allegato 1 del provvedimento della UIF sopra riportati, ciascun operatore, relativamente al proprio ambito di attività, deve effettuare la segnalazione al "*soggetto gestore*" ogniqualvolta sappia o abbia



ragionevole motivo di ritenere che sia stato compiuto o tentato il compimento di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Analogamente con riferimento agli indicatori di anomalia connessi con specifico settore di attività, trattandosi di elencazione non tassativa, l'attività di segnalazione deve estendersi a tutti i settori dell'ente, qualora si configurino ipotesi riconducibili a sospette attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

### **I compiti e le prerogative del "soggetto gestore"**

Il "soggetto gestore", oltre a delineare le presenti procedure operative atte a garantire un tempestivo assolvimento degli obblighi di comunicazione verso l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), deve provvedere:

- 1) alla formazione in materia di antiriciclaggio del personale dell'Ente;
- 2) a raccogliere le segnalazioni ed avviare le successive necessarie verifiche, conservandone l'esito;
- 3) informare delle segnalazioni ricevute direttamente il Responsabile di Settore competente, affinché sia edotto sul caso, collabori con il "soggetto gestore" nell'esame delle operazioni sospette e si adoperi per porre in essere tutte le misure necessarie a contrastare il riprodursi di situazioni sospette, effettuando un efficace monitoraggio;
- 4) a garantire, nel flusso delle comunicazioni, il rispetto della riservatezza dei soggetti coinvolti;
- 5) a trasmettere dati e informazioni concernenti le operazioni sospette ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i., effettuando la comunicazione a prescindere dalla rilevanza e dall'importo dell'operazione sospetta in via telematica e senza ritardo alla UIF attraverso la rete internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di comunicazione *on-line* e secondo i contenuti e le modalità stabiliti al Capo II del provvedimento UIF del 23 aprile 2018;
- 6) a fungere da interlocutore della UIF per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti, al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni.

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il "soggetto gestore" ha diritto d'accesso a tutta la documentazione connessa alla segnalazione pervenuta e, in ogni caso, utile a svolgere la necessaria verifica e, qualora se ne ravvisi la necessità, può sentire tutti gli operatori coinvolti, al fine di raccogliere le necessarie informazioni sulle fattispecie in esame.

Come stabilito con il presente provvedimento il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio dovrà collaborare con il Segretario Generale, nonché con il RPCT pro-tempore, per lo svolgimento della sua attività in materia di antiriciclaggio, circa l'accesso ai documenti nonché l'organizzazione, di concerto con i Settori competenti, della formazione per il personale, fermo restando i compiti spettanti in materia ai Responsabili di Settore incaricati di P.O..

### **La comunicazione alla UIF**

La comunicazione, alla UIF, di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e deve essere effettuata a prescindere dalla rilevanza e dall'importo dell'operazione sospetta.

La comunicazione indica se nell'operatività è stato ravvisato il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e deve contenere i seguenti dati identificativi:

- a) dati identificativi della comunicazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la comunicazione e l'Amministrazione;
- b) elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;

- c) elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività oggetto della comunicazione e sui motivi del sospetto;
- d) eventuali documenti allegati.

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 6 e 7 del provvedimento UIF del 23 aprile 2018, la comunicazione contiene dati strutturati concernenti le operazioni, i rapporti, i soggetti ai quali si riferisce l'attività amministrativa, i legami tra le operazioni e i rapporti, i legami tra le operazioni/i rapporti e i soggetti, i legami tra i soggetti.

La comunicazione contiene inoltre il riferimento ad almeno un'operazione e al soggetto cui questa è riferita e può contenere il riferimento a più operazioni che appaiano tra loro funzionalmente o economicamente collegate. È consentito altresì riportare operazioni ritenute non sospette qualora necessarie per la comprensione dell'operatività descritta o del sospetto manifestato.

Gli elementi descrittivi dell'operatività si riferiscono necessariamente a soggetti e a operazioni presenti fra gli elementi informativi in forma strutturata poco sopra descritti.

Nella descrizione occorre fare riferimento al contesto economico finanziario, illustrando in modo esauriente e dettagliato i motivi del sospetto, ossia le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a sospettare l'operazione come collegata a riciclaggio o finanziamento del terrorismo e a effettuare la comunicazione. In particolare, deve risultare chiaramente il processo logico seguito nella valutazione delle anomalie rilevate nell'operatività oggetto della comunicazione.

Le informazioni, espone in forma sintetica, devono risultare necessarie o utili alla comprensione dei collegamenti fra operazioni, rapporti e soggetti coinvolti, ed essere finalizzate a consentire, ove possibile, di ricostruire il percorso dei flussi finanziari individuati come sospetti, dall'origine all'impiego degli stessi.

Occorrerà indicare se la comunicazione riguarda un numero limitato di operazioni ovvero attiene all'operatività complessiva posta in essere dal soggetto nell'arco temporale esaminato.

I documenti necessari ai fini della descrizione dell'operatività sospetta possono essere allegati alla comunicazione in formato elettronico.

I documenti rilevanti relativi alla comunicazione trasmessa devono essere conservati a cura del "soggetto gestore" per corrispondere alle richieste della UIF o degli organi investigativi.